

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio****(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6713 del 2011, proposto da:
Alessia Coppottelli, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Cardì, con domicilio
eletto presso Marcello Cardì in Roma, viale Bruno Buozzi, 51;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del 27.5.11 n. 267287/1 del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri di esclusione dal concorso per il reclutamento di 1548 allievi carabinieri
effettivi in ferma quadriennale;

del decreto della Direzione Generale per il personale militare n. 137 del 16.5.11 di
decadenza dalla ferma prefissata quadriennale;

del conseguente provvedimento di collocamento in congedo illimitato del 13.6.2011;

nonché, per quanto possa occorrere, dell'art.2, lett. h, del bando per 1548 allievi dell'Arma dei Carabinieri del 15.3.2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2015 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

La ricorrente premette di aver partecipato nel maggio 2010 al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 1552 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell'art. 16 co. 4 lett. b) della legge n. 226/2004, ai volontari delle FF.AA.in ferma prefissata annuale indetto con D.D. del 16.4.2010 (pubblicato sulla GU n. 34 del 30.4.2010), collocandosi tra i vincitori, e di essere stata ammessa alla ferma con decorrenza giuridica 31.12.2010; di essere stata destinataria di un decreto penale di condanna del Giudice per le Indagini Preliminari di Taranto emesso in data 2.9.2009 e notificato all'interessata il 20.2.2011 - avverso il quale la stessa aveva presentato opposizione - per aver "falsamente dichiarato in una domanda di partecipazione di concorso di aver conseguito il diploma di scuola media con la votazione di "distinto" invece di buono". Con il ricorso in esame l'interessata impugna il decreto n. 137 del 16.5.11 di decadenza dalla ferma prefissata quadriennale ed il conseguente provvedimento di collocamento in congedo illimitato del 13.6.2011.

La deducente espone inoltre di aver presentato domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 1548 allievi carabinieri effettivi in

ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell'art. 2199 del d.lvo n. 66/2010, ai volontari delle FF.AA.in ferma prefissata annuale e/o quadriennale indetto con D.D. del 15.3.2011 (pubblicato sulla GU n. 24 del 25.3.2011), dichiarando nella domanda di partecipazione la condizione acquisita a seguito del predetto decreto penale di condanna, e di essere stata esclusa dal concorso con provvedimento del 27.5.11 in quanto è stata ritenuta priva del requisito prescritto dall'art. 2 co. 1 lett. h) del bando di concorso perché imputata nel procedimento penale soprarichiamato. Con il ricorso in esame l'interessata impugna anche il provvedimento di esclusione, adottato in data 27.5.11, nonché la previsione del bando sopraindicata.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione del bando di concorso; violazione degli artt. 60 e 461 c.p.p; violazione dell'art. 27 della Costituzione. Eccesso di potere per travisamento, illogicità, ingiustizia manifesta.

Secondo la ricorrente il decreto n. 137 del 16.5.2011 di decadenza dalla ferma prefissata quadriennale, ed il conseguente provvedimento di collocamento in congedo illimitato del 13.6.2011, scaturirebbero da un travisamento delle previsioni del bando di concorso per il reclutamento di 1552 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale (D.D. del 16.4.2010 pubblicato sulla GU n. 34 del 30.4.2010), che, all'art. 2 co. 1 lett. h, prevedeva quale requisito di partecipazione esclusivamente il non essere stati mai condannati sicché essa è stata illegittimamente ritenuta priva dei requisiti prescritti e dichiarata decaduta dalla ferma prefissata quadriennale sulla sola base del decreto penale di condanna che, ai sensi degli artt. 60 e 461 c.p.p., pone il destinatario nella stessa posizione di chi sia raggiunto da una richiesta di rinvio a giudizio, e quindi equiparato a imputato anziché a condannato.

Secondo la ricorrente anche il provvedimento del 27.5.11 di esclusione dal concorso per il reclutamento di 1548 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale (D.D. del 15.3.2011 pubblicato sulla GU n. 24 del 25.3.2011) in quanto è stata ritenuta priva del requisito prescritto dall'art. 2 co. 1 lett. h) del bando di concorso perché imputata nel procedimento penale soprarichiamato, è illegittimo in quanto di tale previsione la PA deve dare una interpretazione costituzionalmente orientata e compatibile con l'art. 27 della Costituzione che sancisce la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Per evitare la palese ingiustizia che si determinerebbe in caso di esito favorevole del processo penale, pertanto, l'Amministrazione avrebbe dovuto effettuare una autonoma valutazione dei fatti e tenere conto che la colposa indicazione dell'erroneo voto di esame non aveva avuto alcun seguito.

2) Violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90; Violazione dei principi di partecipazione al procedimento ed al contraddittorio.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente.

Con ordinanza cautelare n. 3093 del 31.8.2011 l'istanza di sospensiva è stata respinta "Considerato che il ricorso non appare assistito da "fumus boni juris", poiché tanto il bando di concorso a n. 1548 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale (art. 2 lettera h), quanto il precedente bando di concorso a n. 1552 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale (art. 2 lettera h) richiedono tra i requisiti soggettivi di partecipazione che il candidato non sia imputato per delitti non colposi, laddove la ricorrente ha assunto tale qualifica con la richiesta di decreto penale di condanna e la conserva, ovviamente, nelle more del giudizio di opposizione al decreto penale di condanna". Tale pronuncia è stata confermata dal Consiglio di Stato, che ha respinto l'appello cautelare con ordinanza n. 5140 del 23.11.2011 in quando ha ritenuto che i provvedimenti impugnati fossero fondati su una sufficiente causa ostativa ed ha

escluso l'efficacia retroattiva della sopravvenuta pronuncia di assoluzione dal reato ascritto, ritenendo che questa potrà, invece, essere in futuro favorevolmente considerata dalla PA.

All'udienza pubblica del 2.10.2013 la ricorrente ha chiesto rinvio perché procedimento penale ancora pendente.

Con memoria in vista della discussione del merito il patrono della ricorrente rappresentato che la sua assistita è stata assolta con la sentenza della Corte di Cassazione, sez. V, che in data 28.10.2014 ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Taranto del 29.4.2013 “perché il fatto non costituisce reato”. Dalla motivazione della sentenza depositata il 28.4.2015) si evince che, secondo la Suprema Corte, l’“errata indicazione del voto di diploma di scuola media (distinto anziché buono)” è al massimo colpa e dovuto ad amnesia perché non aveva ritirato il certificato nel corso dei 7 anni”.

All'udienza pubblica del 10.6.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

Le censure dedotte con il primo mezzo di gravame avverso il provvedimento del 16.5.2011 di decadenza dalla ferma prefissata quadriennale (con consequenziale collocamento in congedo illimitato del 13.6.2011) alla quale la ricorrente è stata ammessa a seguito di vincita del concorso per il reclutamento di 1552 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale indetto con D.D. del 16.4.2010 (pubblicato sulla GU n. 34 del 30.4.2010) sono palesemente infondate. Esse poggiano sull'erroneo convincimento che il bando di quel concorso prevedesse all'art. 2 co. 1 lett. h) quale requisito di partecipazione esclusivamente di non essere stati mai condannati – ipotesi non verificatasi nel caso della ricorrente che era stata destinataria di un decreto penale di condanna avverso il quale aveva presentato tempestiva opposizione - e non anche di non essere sottoposti a procedimento

penale. In realtà, quest'ultimo requisito era espressamente previsto all'art. 2 co. 1 lett. i) di quel bando e non è stato introdotto solo dal bando di concorso per il reclutamento di 1548 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale (D.D. del 15.3.2011 pubblicato sulla GU n. 24 del 25.3.2011).

Innanzitutto va ricordato che il requisito in parola non è stato introdotto innovativamente dai bandi di concorso in parola, trattandosi piuttosto di norma di legge che è meramente riprodotta dalla lex specialis: in particolare si tratta dell'art. 4 co. 1 lett. e) della legge n. 226/2004, che detta i requisiti per il reclutamento dei volontari in ferma annuale, e dall'art. 11 co. 1 della medesima legge per i volontari in ferma quadriennale - che prevede, tra i requisiti generali per il reclutamento nelle Forze Armate, quello di non essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi - che costituisce appunto la disciplina di riferimento per il concorso per il reclutamento dei 1552 allievi carabinieri in ferma quadriennale - cui la ricorrente ha partecipato, superandolo, e dal quale è stata dichiarata decaduta con il provvedimento impugnato - tant'è che la previsione è puntualmente riprodotta dall'art. 2 co. 1 lett. i) di quel bando di concorso (D.D. del 16.4.2010 pubblicato sulla GU n. 34 del 30.4.2010) che era appunto riservato ai sensi dell'art. 16 co. 4 lett. b) della legge n. 226/2004 ai volontari delle FF.AA. in ferma prefissata annuale.

Tale norma è stata trasfusa nell'art. 635, co. 1, lett. g) del d.lvo n. 66/2010 - che è meramente riprodotto dall'art. 2 co. 1 lett. h) della lex specialis del secondo concorso (D.D. del 15.3.2011 pubblicato sulla GU n. 24 del 25.3.2011) da cui la ricorrente è stata esclusa - che prevede, generalizzando la disposizione in parola, tra i requisiti generali per il reclutamento nelle Forze Armate, quello di "non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi". Ugualmente l'art. 638 del d.lvo n. 66/2010 recepisce un principio generale in materia di concorsi pubblici che

prevede, nell'ipotesi di mancanza successivamente accertata di un requisito legale, la decadenza di diritto (vedi, da ultimo T.A.R. Lazio, sez. II, 22.1.2013 n. 742).

Ne consegue che, una volta riscontrata l'esistenza dello status di imputato in capo alla ricorrente, condizione come causa di esclusione dal concorso e dal reclutamento, dalla normativa soprarichiamata, ribadita dall'art. 2 del bando l'Amministrazione era tenuta "in qualunque momento" a dichiarare la decadenza dalla ferma come inderogabilmente previsto dalla normativa in esame.

Per gli stessi motivi sono infondate le censure dedotte, sempre con il primo motivo di ricorso, avverso il provvedimento del 27.5.11 di esclusione dal concorso per il reclutamento di 1548 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale indetto con D.D. del 15.3.2011 (pubblicato sulla GU n. 24 del 25.3.2011).

Va al riguardo precisato, per quanto riguarda la necessità di una "interpretazione costituzionalmente orientata" dell'art. 2 co. 1 lett. h) del bando di concorso che lo renda "compatibile con l'art. 27 della Costituzione che sancisce la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva", che la controversia in esame concerne i requisiti di partecipazione a un concorso, dapprima, e di ammissione a un pubblico impiego, sicchè risulta "del tutto estranea la questione della responsabilità penale e della presunzione di non colpevolezza" sancita dall'art. 27, secondo comma, Cost. e dell'analoga normativa europea e internazionale, come chiarito dalla costante giurisprudenza in materia (vedi, per tutte Cons. Stato, sez. IV, 18.4.2013 n. 2181).

Tanto precisato, va affrontata la questione della valenza della sentenza di assoluzione – che determina la sopravvenuta perdita della valenza ostativa degli atti di imputazione penale – recentemente intervenuta a favore della ricorrente.

Al riguardo si sono formati diversi orientamenti volti a riconoscere diversi effetti alla sentenza di assoluzione a seconda delle diverse fasi in cui questa sia intervenuta.

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale della Sezione la sentenza di assoluzione sopravvenuta comporta il venir meno dell'imputazione penale prevista quale requisito per la partecipazione al concorso e per il reclutamento qualora intervenga prima della conclusione della procedura concorsuale con l'approvazione della graduatoria o comunque prima dell'adozione del provvedimento di esclusione dal concorso e/o di decadenza dalla graduatoria concorsuale e/o di decadenza dalla ferma "atteso che appare irragionevole impedire ad un soggetto non più imputato al momento della definizione della procedura concorsuale l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito una volta superata positivamente la procedura selettiva propedeutica all'immissione in ruolo" (TAR Lazio, sez. I bis, n. 11864 del 26/11/2014 e n. 7760 del 21/07/2014; 770/2013; 4497/2011).

Con ripetute sentenze la Sezione ha infatti ritenuto, che la disciplina dei procedimenti concorsuali in parola debba essere "interpretata nel senso ...che appare il più aderente al dettato costituzionale ed in linea con l'ordinamento comunitario, atteso che appare irragionevole impedire ad un soggetto non più imputato al momento della definizione della procedura concorsuale l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito una volta superata positivamente la procedura selettiva propedeutica all'immissione in ruolo (TAR Lazio, Sez. I bis, sentenza n. 770 del 23.1.2013). In tale prospettiva è stato chiarito che "anche una lettura costituzionalmente orientata all'art. 3, 27 e 97 Cost. delle disposizioni concorsuali, delle direttive ministeriali nonché della normativa regolatrice del concorso (id est, art. 4 della legge 23/8/2004, n. 226 ed art. 635 del c.o.m.) induca a ritenere che, nella particolarità del caso in cui l'Amministrazione si è determinata successivamente alla sentenza assolutoria del ricorrente, difettassero in concreto i presupposti di fatto e di diritto indicati nelle citate fonti per disporre,

nei confronti del militare, la sua decadenza dalla ferma. Non ignora il Collegio i principi che regolano le procedure concorsuali (id est, di imparzialità: par condicio competitorum); tuttavia, gli stessi vanno bilanciati con altrettanti principi di valore costituzionale (non colpevolezza, eguaglianza sostanziale e ragionevolezza, buona amministrazione), tenendo conto che i presupposti di fatto e di diritto che invero il potere amministrativo devono sussistere, e vanno perciò verificati, al momento di adozione del provvedimento”). In tale ottica risulta invece irrilevante la sentenza di assoluzione intervenuta in epoca successiva all’adozione del provvedimento espulsivo, la cui legittimità deve essere valutata alla stregua delle circostanze di fatto esistenti al momento della situazione; deve quindi ritenersi legittimo se, a quella data, il concorrente manteneva la condizione di imputato ((TAR Lazio, Sez. I bis, sentenza n. 770 del 23.1.2013 e, da ultimo, TAR Lazio, I bis, 19 maggio 2015 n. 7277), Quest’ultima evenienza si è appunto verificata nel caso in esame, in cui il procedimento penale avviato nei confronti della ricorrente (per aver “falsamente dichiarato in una domanda di partecipazione di concorso di aver conseguito il diploma di scuola media con la votazione di “distinto” invece di buono”) - si è concluso con l’assoluzione dell’interessata solo in un momento successivo all’adozione del provvedimento espulsivo gravato.

Il Collegio non ignora l’esistenza di un terzo e più favorevole orientamento giurisprudenziale che prende in considerazione la sentenza di assoluzione intervenuta successivamente all’adozione del provvedimento espulsivo, che finisce per assumere rilevanza giuridica ai fini della valutazione della legittimità dell’atto impugnato che viene ritenuto meritevole di annullamento in sede giurisdizionale per riguardo alla sentenza di assoluzione sopravvenuta (Cons. St., Sez. IV, n. 965 del 26/02/2015). Secondo tale, per ora isolata, decisione, *“l’esclusione di un candidato,*

motivata con riferimento alla mera pendenza di un procedimento penale al momento della presentazione della domanda di partecipazione ad una procedura concorsuale, adottata prescindendo del tutto dalla valutazione circa l'esito di tale procedimento, quand'esso - come nella specie - sia favorevole al candidato, nel frattempo pure immesso in servizio, si inserisce in un'ottica di rigida applicazione delle norme: ne deriva una lettura formalistica della documentazione, avulsa dal riscontro oggettivo dei fatti, che si risolve, in ultima analisi, in una distorsione dei canoni di legittimità e buon andamento dell'azione amministrativa". In tale ottica è stato annullato il provvedimento di decadenza del 17 giugno 2010, adottato un anno e mezzo prima della sentenza di assoluzione, intervenuta in data 14 dicembre 2011, in considerazione dell'"illogicità derivante dalla mancata considerazione dell'esito del procedimento penale in cui era coinvolto l'appellante".

La Sezione, pur considerando l'intento garantistico del giudice di appello sotteso all'orientamento sopra richiamato, che si colloca sul cruciale crinale della trasformazione del processo amministrativo da giudizio sulla legittimità dell'atto a giudizio sul rapporto – che trova numerosi precedenti nella materia del permesso di soggiorno degli stranieri (settore in cui però la rilevanza giuridica dei fatti sopravvenuti trova espressa "copertura legislativa" nell'art. 5 co. 5 del D.Lgs. n. 286/98) - ritiene di non poter aderire a tale (per ora isolato) precedente. In tal modo, infatti, si finirebbe per snaturare il giudizio di legittimità sul provvedimento amministrativo – così come è conosciuto nel nostro ordinamento giuridico - e trasformare i TAR in organi di amministrazione attiva in cui l'impugnativa del provvedimento costituisce un mero pretesto per stabilire l'esatta posizione giuridica del ricorrente, ben oltre la porzione di rapporto esaminata dall'Amministrazione in stridente contrasto con il divieto posto dall'art. 34 CPA.

Vero è che la normativa che disciplina il procedimento in parola “necessita di una lettura costituzionalmente orientata, al fine di poterne esplicitare al meglio la ratio” e che “l’esclusione di un candidato, motivata con riferimento alla mera pendenza di un procedimento penale al momento della presentazione della domanda di partecipazione ad una procedura concorsuale, adottata prescindendo del tutto dalla valutazione circa l’esito di tale procedimento, quand’esso - come nella specie - sia favorevole al candidato, nel frattempo pure immesso in servizio, si inserisce in un’ottica di rigida applicazione delle norme”. Ciononostante, il giudice amministrativo non può far altro che applicare quelle norme - oppure, se le ritenga contrarie ai principi ed ai valori costituzionali, sollevare la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale – non potendo disapplicarle (né pretendere la loro disapplicazione da parte dell’autorità amministrativa annullando i provvedimenti espulsivi adottati sulla base dell’automatismo “formalistico” del riscontro della sottoposizione del candidato a procedimento penale) in nome dei richiamati principi di ragionevolezza e proporzionalità (che trovano applicazione solo nel caso dell’esercizio della discrezionalità e quindi non sono invocabili nel caso di specie in cui l’attività amministrativa ha natura tipicamente “vincolata” essendo già “rigidamente” disciplinata dagli artt. 635 e 638 del d.l. n. 66/2010).

Ne consegue che alla sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 28.10.2014, dopo l’adozione del decreto di esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale in esame, non può essere attribuito un effetto di travolgimento dell’imputazione capace di operare retroattivamente e di far venir meno “ora per allora” “ogni impedimento formale alla partecipazione alla procedura concorsuale” dell’interessata e quindi di inficiare la legittimità del provvedimento impugnato, adottato ben tre anni prima (nel maggio del 2011). Tutt’al più si potrebbe

parlare di “illegittimità sopravvenuta”, che giustifica semmai l’eliminazione dell’atto ad opera della stessa Amministrazione, ma che non consente l’annullamento giurisdizionale del provvedimento in esame la cui legittimità deve essere valutata alla stregua delle circostanze esistenti al momento della sua adozione (cfr., relativamente al trasferimento per incompatibilità di personale già in servizio, Cons. St., Sez. III, 3411/2015, nel senso che “ai fini dello scrutinio di legittimità del provvedimento stesso, in base al principio tempus regit actum, deve aversi riguardo alla situazione in fatto ed in diritto esistente al momento dell’adozione dell’atto (...). A quella data il processo penale per reati connessi ai compiti della qualifica era ancora in corso e della sua pendenza l’ Amministrazione (...) poteva tenere pienamente conto, in ordine ai riflessi sull’immagine dell’ufficio di originaria applicazione del ricorrente e sul sereno adempimento da parte dell’interessato dei compiti di istituto. La sentenza di assoluzione non determina, quindi, illegittimità sopravvenuta del provvedimento di trasferimento in precedenza adottato e tantomeno la sua inefficacia. Il giudizio assolutorio può, tutt’al più, costituire presupposto per un’istanza di riesame del provvedimento di assegnazione di sede da ultimo adottato, rimesso in ogni caso all’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione).

In conclusione, per quanto riguarda il presente giudizio, i provvedimenti impugnati risultano immuni dai vizi dedotti con il primo motivo di ricorso in quanto essi costituivano per l’Amministrazione un atto dovuto che essa era vincolata ad adottare in applicazione della norma sancita dagli artt. 4 co e 11 della legge n. 226/2004 - che dettano i requisiti per il reclutamento dei volontari – trasfusa negli artt. 635 e 638 del codice dell’ordinamento militare e meramente riprodotta – in identici termini (anche se sotto lettere diverse) dall’art. 2 di entrambi i bandi di concorso in esame. Trattandosi di attività vincolata, all’autorità procedente non spettava alcuno spazio

residuo per autonome valutazioni in merito all'eventuale gravità dei fatti ascritti o giudizi prognostici sull'esito del procedimento penale, non trovando tale potere di autonomo apprezzamento alcun fondamento nella normativa richiamata né nella lex specialis.

Alla luce delle considerazioni soprasvolte va respinto anche il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta la violazione dei principi di partecipazione al procedimento e del contraddittorio.

Ed infatti data la natura vincolata del provvedimento di decadenza dalla ferma quadriennale – con conseguente collocamento in congedo illimitato – va ribadito che deve essere disposta in qualunque momento nei confronti del volontario che risulti privo dei requisiti prescritti, anche se l'Amministrazione avesse effettuato la comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, questo non avrebbe comunque potuto avere esito diverso; sicché trova applicazione, nel caso in esame, l'art. 21 octies della legge n. 241/90.

Per quanto invece riguarda il provvedimento di esclusione dal secondo concorso va ricordato che nei concorsi finalizzati all'accesso a posti di pubblico impiego procedure concorsuali - che sono espressamente escluse dall'obbligo del c.d. "preavviso di rigetto", di cui all'art. 10 -bis della l. n. 241/90 - l'esclusione del candidato dal concorso, per mancanza dei requisiti previsti dal bando, non è normalmente provvedimento che segue ad un sub - procedimento avente connotati di specialità e autonomia rispetto all'unico procedimento concorsuale finalizzato alla selezione dei vincitori, sicché non è configurabile, di norma, l'obbligo di comunicare l'avvio del relativo procedimento a carico dell'amministrazione procedente (vedi, tra tante T.A.R. Lazio, sez. II, 22.1.2013 n. 742; Cons. St., sez. V, 17.2.2009, n. 865). Tale principio trova applicazione a maggior ragione nel caso in esame in cui la

ricorrente fin dalla proposizione della domanda di partecipazione era a conoscenza tanto della condizione ostativa in parola, tanto da averla dichiarata lei stessa, quanto del suo valore escludente espressamente sancito dalla normativa in materia e ribadito dal bando di concorso.

Ne consegue che, disattesa anche quest'ultima censura, il ricorso in esame va respinto in quanto infondato dato che i provvedimenti impugnati risultano immuni dai vizi dedotti. Tale esito ovviamente, non esclude il potere-dovere dell'Amministrazione di "concretamente esaminare la vicenda nella sua dimensione attuale, alla luce dei fatti sopravvenuti che possano indurre a riconsiderare la precedente valutazione tipica" e quindi di rivalutare la posizione della ricorrente "tenendo conto dell'avvenuto proscioglimento, disposto dal giudice penale, dal reato a suo tempo ascritto", come ricordato dal Consiglio di Stato sia in diversi casi analoghi (vedi, per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 18.4.2013 n. 2181) sia nel caso di specie (come prospettato nell'ordinanza cautelare n. 5140 del 23.11.2011 resa nel ricorso in esame).

Le spese, seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente a rifondere alla resistente Amministrazione le spese di giudizio liquidate nella misura di Euro. 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Nicola D'Angelo, Consigliere

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

15

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/08/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

SalvisJuribus.it